

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
SPECIALISTICA SUI SERVIZI INFORMATICI DI ATENEO – CIG: 9012510E84

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore
effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni,
33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente Dott. Francesco Cavazzana, nato
a il, domiciliato per la carica in Bologna Via
Zamboni, 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla
stipula del presente atto per effetto dei provvedimenti del Direttore Generale rep. 274
prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 e rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021
rispettivamente relativi all'attribuzione delle competenze all'Area Appalti e
approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico di Dirigente, di seguito
denominata Università

e

..... con sede in, Via (C.F. n.
..... - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott.
....., nato a ile residente a Via
..... n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente dell'Area Sistemi e Servizi Informatici Rep. n. 8157, Prot n. 307042 del 03.12.2021, è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo per la conclusione di un contratto per il servizio di assistenza tecnica e specialistica sui servizi informatici di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed in particolare i capitoli tecnici con i relativi allegati;
- con determina del Direttore Generale Repertorio n. 1867/2021, Prot n. 308786 del 06/12/2021 è stata disposta l'indizione ed espletamento di un sistema dinamico di

acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di assistenza tecnica e specialistica sui servizi informatici di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per un valore massimo stimato del contratto pari ad Euro 6.509.188,00, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara in attuazione del suddetto progetto;
- la lettera di invito è stata pubblicata in datasul portale di Ateneo e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di Consip S.p.a., in modalità Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 55, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha offerto l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con provvedimento, rep. n. del l'esecuzione del servizio è stata quindi aggiudicata al concorrente
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- **[eventuale]** in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELL PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto e sono materialmente allegati:
 - offerta tecnica;
 - offerta economica;
3. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
4. **[eventuale]** la procura speciale;
5. la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.
6. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto prevede l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e specialistica sui servizi informatici di Ateneo. Per una corretta ed esaustiva descrizione del servizio oggetto dell'appalto si rinvia al Capitolato tecnico integrativo e agli elaborati allegati allo stesso.
2. L'Aggiudicatario dovrà dirigere e coordinare il servizio da svolgersi sulla base delle specifiche del Capitolato tecnico integrativo, ed in conformità al progetto tecnico offerto in gara e risultato aggiudicatario.

3. In particolare, l'impresa aggiudicataria dovrà organizzare, a propria cura e spese, l'esecuzione ed il buon funzionamento delle seguenti attività, assumendone la gestione e l'organizzazione:
 - Gestione del ciclo di vita delle richieste di assistenza;
 - Aggiornamento della Knowledge Base.
4. L'Università si riserva la possibilità di attivare servizi extra canone, di natura analoga a quella dei servizi a canone, qualora si renda necessaria l'esecuzione di ulteriori prestazioni per far fronte ad esigenze straordinarie, così come previsto dal paragrafo 18 del Capitolato tecnico integrativo.

ARTICOLO 4 – DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è efficace e decorre dalla data di avvio del servizio e avrà una durata triennale.
2. È previsto il rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 per una durata di 36 (trentasei) mesi. La facoltà di rinnovo potrà essere esercitata disgiuntamente per ogni singolo anno, previa comunicazione all'appaltatore via PEC almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario. Il rinnovo del contratto avverrà alle medesime condizioni del contratto originario, pertanto il rinnovo dei servizi extra canone avverrà per un importo proporzionale al numero di anni del rinnovo.
3. Il contratto potrà, inoltre, essere prorogato per il periodo massimo di 12 (dodici) mesi. La proroga tecnica è esercitabile disgiuntamente anche mese per mese ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
4. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
5. Il luogo di esecuzione del servizio è indicato all'art. 2 del Capitolato tecnico

integrativo;

6. Le modalità di erogazione del servizio sono indicate nel Capitolato tecnico integrativo.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo massimo presunto della fase principale del Contratto, e quindi al netto delle eventuali opzioni, ammonta ad €, oltre IVA, come per legge.
2. L'importo di cui sopra è articolato come segue:
 - €..... come corrispettivo per il servizio a canone;
 - € 500.000 come corrispettivo massimo presunto per i servizi extra canone di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente contratto. Tali servizi saranno computati su base oraria e verranno remunerati a misura. Il corrispettivo sarà dato dalla quantità di ore effettivamente richieste e svolte moltiplicata per €, ovvero il prezzo unitario indicato dall'appaltatore in sede di offerta.
3. Gli importi sono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'espletamento del servizio.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore/ i è/ sono obbligato/i ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in

diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 7 – SERVIZI ANALOGHI

1. L'Università potrà avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per l'importo massimo di 1.866.667 €, da affidarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, qualora aumenti l'esigenza di supporto informatico correlato alla digitalizzazione dei processi, sia di appannaggio delle strutture attualmente coinvolte nel contratto (CESIA, APAP), sia correlati alle attività di altre strutture (Dipartimenti, Aree, ecc.) dell'Università di Bologna.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'espletamento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato tecnico integrativo.
2. Il DEC, all'avvio del servizio, dovrà consegnare all'Appaltatore il protocollo di sicurezza di Ateneo per il contenimento del contagio da COVID-19 vigente in fase di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico integrativo, in particolare ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 7 dello stesso.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro entro l'avvio del servizio e si impegna altresì a

verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

3. Con specifico riferimento alla situazione emergenziale legata al COVID-19, l'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle indicazioni del relativo protocollo di sicurezza dell'Ateneo che sarà vigente in fase di esecuzione del contratto. In particolare, il personale dell'appaltatore impiegato nell'appalto dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto protocollo, che sarà consegnato dal DEC all'avvio del servizio. Per gli aspetti di carattere più generale, l'Appaltatore dovrà tenersi informato tramite la pagina informativa redatta dall'Università disponibile al seguente link: <https://www.unibo.it/it/ateneo/covid-19-misure-adottate-da-alma-mater/vivere-l2019universita-in-sicurezza-misure-e-comportamenti-anti-contagio>.
4. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione

contrattuale.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il DEC. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi o interruzioni qualora vi fossero attività lavorative in atto. A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.
8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare i requisiti di sicurezza e i parametri di qualità come indicati all'articolo 6 del Capitolato tecnico integrativo.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA SOCIALE

1. L'Appaltatore si impegna all'utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del servizio.
2. Per l'applicazione della clausola sociale si rinvia a quanto previsto dall'articolo 15 del Capitolato tecnico integrativo.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

1. Le modalità di svolgimento di verifica e di controllo della corretta esecuzione del servizio sono descritte negli articoli 16 e 17 del Capitolato tecnico integrativo.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvederà al pagamento del corrispettivo tramite il proprio Istituto Cassiere e previa emissione di regolari fatture elettroniche da parte dell'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento delle fatture determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
2. L'Università procederà al pagamento del corrispettivo, sia per le prestazioni a canone che per le prestazioni extra canone a misura, sulla base della positiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi in termini di attività svolte secondo i requisiti di qualità e tempi previsti dal Capitolato tecnico integrativo e dalle eventuali condizioni migliorative contenute nell'Offerta tecnica, a cadenza mensile, a seguito dell'attestazione di verifica di conformità del DEC e previo rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento delle fatture all'appaltatore è subordinato al rispetto del processo di monitoraggio di cui all'art. 17 del Capitolato tecnico integrativo.
3. L'Appaltatore dovrà esibire, ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsti dalle vigenti norme, e copie delle ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'impossibilità per l'Università di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture.
4. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e indirizzate ed intestate alla Area Sistemi e Servizi Informatici - CESIA dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna che ha richiesto il servizio oggetto di fatturazione.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovrà riportare i seguenti dati:

7. OAHLWA (codice univoco ufficio);
 8. CIG:
 9. estremi di Contratto (rep., prot., data di stipula);
 10. periodo di riferimento cui si riferisce l'importo fatturato;
 11. numero di ore svolte nel periodo di riferimento (nel caso in cui vengano richiesti servizi extra canone).
5. Nel caso in cui l'Università faccia richiesta all'Appaltatore di servizi extra canone, il corrispettivo di questi ultimi dovrà essere indicato distintamente in fattura: dovrà quindi essere dedicata una riga relativamente al servizio a canone ed una riga con riferimento al servizio extra canone.
6. L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulle fatture la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015". Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
7. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
8. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.
10. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del DEC, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.
11. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
 - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
 - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
 - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione degli ordini di consegna, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per

la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.
 4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
 5. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna.
 6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 17 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
 7. L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, lo stesso

Appaltore costituisce prima della stipula del presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Europari al 10 % dell'importo contrattuale, mediante polizza n. emessa da il calcolata come previsto dal citato articolo 103.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
 - in caso di ritardo nell'avvio del servizio, l'Amministrazione potrà applicare una penale

in misura giornaliera d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

- in caso di ritardo nell'attivazione delle prestazioni "extra canone", l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di ritardo nell'adeguamento alle richieste di modifica dell'orario di svolgimento del servizio, rispetto ai tempi stabiliti nel par. 3 del Capitolato tecnico integrativo, l'Università potrà applicare, per ogni giorno solare interessato dal ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi all'implementazione del piano di formazione secondo le caratteristiche minime previste nel par. 13 del Capitolato tecnico integrativo e alle eventuali condizioni migliorative indicate in sede di offerta dall'Appaltatore, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'appaltatore sarà inoltre tenuto ad ottemperare agli obblighi assunti con il piano di formazione entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla notifica di contestazione di inadempimento;
- in caso di mancato adempimento delle responsabilità e degli obblighi previsti dal par. 7 del Capitolato tecnico integrativo, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna inadempienza.
- in caso di mancato rispetto dei parametri qualitativi di cui al par. 6 del Capitolato tecnico integrativo o alle eventuali condizioni migliorative indicate nell'offerta tecnica, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna inadempienza.
- nel caso in cui si verificano 3 segnalazioni per omessa o non corretta esecuzione dei servizi, l'Università potrà applicare una penale di importo pari ad euro 5.000;
- nel caso in cui si verifichi una mancata copertura delle postazioni di servizio rispetto

- ai livelli minimi di cui al par. 3 del Capitolato tecnico integrativo, fatto salvo quanto previsto dal par. 12 dello stesso documento per l'assistenza tecnica agli studenti, l'Amministrazione potrà applicare una penale d'importo pari ad euro 3.000 per ogni giornata di mancata copertura oltre al limite indicato nel capitolato;
- in caso di mancato rispetto delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, compreso il mantenimento delle condizioni conseguenti all'attuazione della clausola sociale e a quanto previsto in sede di offerta tecnica, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari a 7.000 euro per ogni violazione accertata. Il mancato ripristino delle condizioni contrattuali entro 30 giorni potrà essere valutato dall'Amministrazione come grave inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto nei termini di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - in caso di mancato adempimento di tutte le altre prestazioni indicate nel Capitolato tecnico integrativo e differenti da quelle sopra elencate, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al Codice etico e di comportamento dell'Ateneo, pubblicati sul sito <https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Se l'importo delle penali applicate supera il valore di cui sopra, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni

per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura.

ARTICOLO 16 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
 - frode nella esecuzione del servizio;

2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante PEC, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 15 "Penali", nei seguenti casi:
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio;
 - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 13;
 - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. 18 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
 - nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 19 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi previsti all'art. 22 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma

8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

- infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c).
 4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
 6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

[qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 22 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 23 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Alberto Ghinassi, in servizio presso il CESIA – Area Sistemi e Servizi Informatici.

ARTICOLO 24 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il Dott. Graziano Zucchini, in servizio presso il CESIA – Area Sistemi e Servizi Informatici.

ARTICOLO 25 – RESPONSABILE DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra il Referente unico dell'Appaltatore per la gestione del rapporto contrattuale con l'Università, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del Capitolato tecnico integrativo.

ARTICOLO 26 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).

ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per l'esecuzione del presente contratto, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, nomina _____ quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in allegato.

ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all'artt. 13, 15, 16, 17, 18, 26 e 28 del presente Contratto.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Dott. Francesco Cavazzana

(Firma digitale – il Dirigente dott. Francesco Cavazzana)